

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO I<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 003/CSA (2017/2018)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 101/CSA– RIUNIONE DEL 9 MARZO 2017

#### I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Vice Presidente; Prof. Pieremilio Sammarco - Componente; Arch. Antonio Caffero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO PIACENZA/ROBUR SIENA DEL 25.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 10.02.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 138/DIV del 10.2.2017 respingeva il ricorso presentato dalla società Robur Siena confermando il risultato conseguito sul campo di 2 a 1 nell'incontro Pro Piacenza/Robur Siena disputato il 25.1.2017.

Avverso tale provvedimento la società Robur Siena ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 13.2.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 2.3.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena di Siena, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO S.S. MACERATESE S.R.L. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MACERATESE/FANO A.J. DEL 19.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 146/DIV del 21.2.2017 infliggeva alla società Maceratese la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 perché propri sostenitori durante l'incontro maceratese/Fano disputato il 19.2.2017 intonavano cori offensivi verso un calciatore della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento la società Robur Siena ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 22.2.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 7.3.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Maceratese di Macerata, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO A.C. CHIEVO VERONA 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/NAPOLI DEL 19.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 149 del 21.2.2017)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Chievo Verona/Napoli, disputato in data 19.2.2017 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla A.C. Chievo Verona 1929 S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, "Società") la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00, per aver "*i suoi sostenitori, al 1° minuto del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria*".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sostiene che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, in quanto, in primo luogo, la parola "Terror", ripetuta nel coro intonato dalla propria tifoseria, non sarebbe valutabile in un'ottica di discriminazione territoriale, in ragione della relativa etimologia. Inoltre, la Società aggiunge che, nella fattispecie in esame, troverebbe applicazione l'esimente di cui all'art. 599 c.p., secondo il quale "*se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori*", dal momento che i cori oggetto del presente procedimento sarebbero stati intonati dai tifosi del Chievo Verona in risposta al coro della tifoseria ospite. Per questi motivi, la Società chiede, in via principale, l'annullamento integrale dell'ammenda irrogata ed, in via subordinata, la riduzione della predetta sanzione.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 9.3.2017, per la Società nessuno è comparso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come il termine "terror" debba in ogni caso essere considerato alla stregua di un insulto, soprattutto nel caso di specie quando tale parola è stata pronunciata dalla tifoseria del Chievo Verona proprio con l'intento di offendere i tifosi della squadra avversaria.

Quanto alle considerazioni svolte dalla Società con riferimento alle norme del codice penale, la Corte rileva come - al di là della relativa applicazione effettiva alla fattispecie in esame - tale disposizione non vincoli la Corte stessa a non punire gli offensori, ma disciplini una facoltà del giudice in tal senso. Ciò detto, la Corte ritiene, comunque, opportuno sanzionare il comportamento della predetta tifoseria in ragione di quanto sopra argomentato e rileva come la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti della Società debba ritenersi congrua.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Chievo Verona 1929 di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**II COLLEGIO**

**4. RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARMELLINO MARCO SEGUITO GARA FOGGIA/MATERA DEL 18.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- **Vista** l'impugnata delibera del Giudice Sportivo Lega Pro in data 21.2.2017, con la quale è stata inflitta al calciatore Marco Armellino, tesserato con la Società Matera Calcio, la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara in seguito alla gara Foggia/Matera del 18.2.2017 *“per doppia ammonizione, entrambe per condotta scorretta verso un avversario; espulso, avvicinava l'arbitro e dopo avergli appoggiato le mani sul petto gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose”*;

- **Esaminato** il reclamo presentato in data 1.3.2017, proposto dalla Matera Calcio S.r.l. e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

- **Appurato che** il referto del direttore di gara, Signor Fabio Piscopo, registra testualmente nella Sezione “Espulsione” che, successivamente alla doppia ammonizione, in ciascun caso per comportamento antisportivo nei confronti di un avversario, “Alla notifica del cartellino rosso il giocatore Armellino marco mi veniva incontro con fare minaccioso poggiando le sue mani sul mio petto e dicendo: ‘sei uno st(..)o, sei uno scandalo, vedi cosa ti combino fuori’ e veniva allontanato a fatica solo grazie all'intervento di due compagni di squadra. Nel recarsi verso gli spogliatoi continuava a ripetere nuovamente le frasi sopra citate”;

- **Tenuto conto che** nel reclamo la Società sostiene che il comportamento ascritto al calciatore non merita la sanzione inflitta, che risulta sproporzionata rispetto al reale disvalore dello stesso, atteso che egli “pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meritava (e non merita) un trattamento punitivo così oneroso ed afflittivo” (così, testualmente, alla seconda pagina del ricorso proposto);

- **Constatato che** la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il giocatore tesserato con il Matera ha indirizzato all'arbitro parole la cui valenza non solo irrispettosa ed irriguardosa, ma più propriamente offensiva, secondo il comune sentire, non può essere posta in dubbio nella sua portata oggettiva, rivolgendole direttamente allo stesso. A ciò si aggiunga che il calciatore, dopo aver ricevuto la sanzione dell'espulsione, piuttosto che allontanarsi dal campo di gioco, ha affrontato minacciosamente il direttore di gara venendo a contatto con lo stesso, attraverso una azione frontale e con manifestazioni violente, dimostrate dalla circostanza che è stato necessario l'intervento di due compagni di squadra per allontanarlo dal luogo ove si trovava il direttore di gara ed a forza. A ciò si aggiunga che, uscendo dal campo, il calciatore in questione ha continuato ad offendere e a minacciare l'arbitro. In altri termini, l'intera azione posta in essere dal calciatore Marco Armellino è stata caratterizzata sia dal pronunciamento di parole, all'indirizzo del direttore di gara che lo aveva espulso per doppia ammonizione, la cui indubitabile forza offensiva è del tutto oggettiva ed unanimemente condivisa in qualsiasi contesto sociale, peraltro reiterate al momento dell'uscita dal terreno di gioco, sia da un agire violento e minaccioso che ha raggiunto l'acme con il contatto fisico verso l'arbitro;

- **Ritenuto quindi che**, per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze o erroneità nella decisione del Giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione assegnata, per come emerge dalla circostanza che al tesserato della Società Matera Calcio è stata inflitta la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di campionato, in ragione della gravità ed offensività delle parole ingiuriose rivolte all'indirizzo dell'arbitro, reiterandone il pronunciamento con atteggiamento plateale all'uscita dal campo, accompagnato da un comportamento violento e minaccioso che solo

l'energico intervento di due compagni di squadra ha potuto interrompere, cosicché il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio di Matera.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO CALC. PALMIERI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE\ SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI FROSINONE/NOVARA DEL 18.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 150 del 21.2.2017)

Con ricorso ritualmente proposto il Sig. Palmieri Nicola, tesserato per la società Frosinone Calcio, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 150 del 21.02.2017, con la quale, in relazione alla gara Frosinone/Novara del 18.2.2017, veniva comminata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per *“aver colpito un calciatore avversario, con il pallone non a distanza di gioco, con una gomitata al fianco”*.

Con i motivi di gravame, il ricorrente, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, si è doluto della eccessività della sanzione chiedendo la riduzione della stessa.

Il Palmieri, in relazione all'episodio che ha determinato l'irrogazione della squalifica da parte del Giudice di prime cure, ritiene più idonea l'applicazione della sanzione di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 19 del C.G.S..

Evidenziava, infatti, che l'intervento fisico posto in essere nei confronti di un avversario sia avvenuto a gioco in svolgimento e non sia stato caratterizzato da violenza e da alcuna intenzionalità lesiva, tanto che lo stesso non ha necessitato nemmeno delle cure mediche.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo possa essere parzialmente accolto.

E' opinione della Corte, infatti, che non sia ipotizzabile la fattispecie dell'atto di violenza quando il soggetto passivo non riporti danni fisici e non avverta sensazioni di dolore. In questa ipotesi, fra la quale va ricondotta quella che ci occupa, è ravvisabile la fattispecie della condotta gravemente antisportiva, per la quale è sanzione congrua la squalifica per 2 gare.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Palmieri Nicola, riduce a 2 giornate la squalifica inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 25.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 149/DIV del 28.02.2017)

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- **Vista** l'impugnata delibera del Giudice Sportivo Lega Pro in data 28.2.2017, con la quale è stata inflitta alla Casertana S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 in seguito alla gara Casertana/Virtus Francavilla del 25.2.2017 *“per condotta gravemente antisportiva in quanto con la propria squadra in vantaggio venivano ritirati dal terreno di gioco i raccattapalle ed il relativo servizio non veniva ripristinato neanche dopo ripetute richieste del direttore di gara”*;

- **Esaminato** il reclamo presentato in data 1° marzo 2017, proposto dalla Casertana F.C. S.r.l. e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

- **Appurato che** il referto del direttore di gara, Signor Fabio Pasciotta, registra testualmente nella Sezione “Comportamento del pubblico, eventuali incidenti, osservazioni varie” che “Durante (il) primo tempo erano presenti circa otto addetti al recupero palloni. Nel secondo tempo non ho notato la presenza di nessuno di questi e nonostante i miei inviti al capitano locale la società non provvedeva al ripristino della situazione iniziale”;

- **Verificato anche che** nel rapporto del commissario di campo, Signor Ivan Esposito Aiardo, nella Sezione “Osservazioni varie”, si legge testualmente che “Si segnala che da una verifica effettuata sui nominativi dei raccattapalle risultavano essere in numero inferiore a quello dichiarato e tre nominativi non erano stati inseriti nella lista. Si segnala inoltre che durante il secondo tempo veniva ritardata la restituzione del pallone e la ripresa del gioco da parte dei raccattapalle”;

- **Tenuto conto che** nel reclamo la Società sostiene, in via principale, che dalla lettura dei due suindicati rapporti emerge una incongruenza circa la ricostruzione dei fatti che hanno provocato l’irrogazione della sanzione pecuniaria a carico della medesima società ricorrente, atteso che dal rapporto del commissario di campo non emergerebbe la totale assenza di raccattapalle nel corso del secondo tempo, come invece si sostiene nel referto arbitrale, evidenziandosi al contrario una presenza di raccattapalle che, ad ogni modo, non erano in numero sufficiente e quelli presenti ritardavano le operazioni di consegna del pallone;

- **Rilevato che** effettivamente la discrasia segnalata dalla società ricorrente emerge dal confronto dei due documenti, atteso che il referto arbitrale ricostruisce un quadro di totale assenza di raccattapalle nel secondo tempo, tanto da indurre il Giudice sportivo a motivare la sanzione inflitta come se il servizio di restituzione del pallone non fosse affatto stato svolto nel corso del secondo tempo;

- **Considerato che**, fermo restando il comportamento antisportivo ascrivibile a carico della società ricorrente, una attenta lettura dei due rapporti ed in particolare il contenuto di quello redatto dal commissario di campo, grazie al quale è accertato che il servizio di raccattapalle si è svolto anche nel corso del secondo tempo, seppure in modo inadeguato e nonostante l’inascoltato invito dell’arbitro al ripristino dello stesso in modo che tornasse efficiente, permette di considerare meno grave il comportamento posto in essere nel caso di specie dalla Casertana, sì da potersi ritenere parzialmente fondato il gravame dalla stessa proposto e quindi accogliere in ricorso, sempre in via parziale e con riferimento all’entità della sanzione inflitta, ritenendosi equo ridurla della metà;

- **Ritenuto quindi che**, per quanto si è sopra osservato, ferma restando la punibilità dell’azione rilevata dal direttore di gara e dal commissario di campo, deve considerarsi non del tutto congrua la sanzione assegnata dal Giudice Sportivo, potendosi ridurre l’entità fino alla metà e ritenendosi quindi congrua l’ammenda di € 1.500,00 a carico della Casertana F.C. S.r.l., in luogo di quella inizialmente inflitta di € 3.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. di Caserta, ridetermina la sanzione dell’ammenda inflitta in € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 12 luglio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio